

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni /

secondo la Legge federale del 20.3.1981 (LAINF)

Promemoria per i dipendenti

- in caso di cessazione del rapporto di lavoro
- in caso di cessazione dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali

1. Assicurazione per convenzione

I lavoratori che sono assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni non professionali possono protrarre la copertura assicurativa fino ad un massimo di 6 mesi consecutivi oltre la cessazione dell'assicurazione, mediante la conclusione di una convenzione. La copertura obbligatoria termina allo scadere del 31° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto ad almeno la metà del salario. L'assicurazione per convenzione garantisce le stesse prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali. Per stipularla basta pagare il premio relativo, entro e non oltre la cessazione dell'assicurazione obbligatoria. I bollettini di versamento prestampati possono essere richiesti al datore di lavoro o presso una qualsiasi agenzia di AXA Winterthur.

Durante il periodo in cui beneficiano dell'indennità di disoccupazione, durante i giorni di attesa e quelli di sospensione, i dipendenti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INSAI. Entro 31 giorni dalla cessazione del diritto all'indennità di disoccupazione, essi possono stipulare un'assicurazione per convenzione presso lo stesso istituto.

2. Comunicazione all'assicuratore malattie

La Legge sull'assicurazione malattie (LAMal) prevede le prestazioni anche in caso di infortunio, qualora esse non vengano assunte da un'assicurazione infortuni. I lavoratori, che sono assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni sia professionali che non professionali, possono chiedere la sospensione della copertura infortuni prevista dalla LAMal. In questo caso il premio sarà ridotto in proporzione. Alla cessazione del rapporto di lavoro o dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali, i lavoratori che hanno richiesto la sospensione sopraspesificata hanno l'obbligo di comunicare alla propria cassa malati la cessazione della copertura assicurativa secondo la LAINF. Tale comunicazione deve avvenire entro un mese dal ricevimento del presente promemoria. A seconda della cassa malati la sospensione vale anche per l'assicurazione per convenzione.

▲ Copia per il dipendente

▼ Copia per l'azienda

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni /

secondo la Legge federale del 20.3.1981 (LAINF)

Conferma

Confermo di essere stato informato per iscritto, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sulla possibilità di stipulare un'assicurazione per convenzione e sull'obbligo, da parte mia, di comunicare all'assicuratore malattie la cessazione della copertura assicurativa secondo la LAINF.

Nome _____

Cognome _____

Data _____

Firma _____

Nome dell'azienda assicurata _____